



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 29 maggio 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Vicenza**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 26/2023 – Quesito in materia di STP (servizi innovativi - incompatibilità)

L'Ordine di Vicenza fa presente che una STP iscritta nella sezione speciale dell'albo professionale ha chiesto all'Ordine medesimo di verificare la sussistenza o meno dell'incompatibilità professionale nel caso in cui, nell'ambito della consulenza ed assistenza in area privacy e risk management (che parrebbero rientrare tra le attività di competenza del dottore commercialista, pur essendo materie di diritto dell'informatica e protezione dei dati personali e governance IT), la stessa Stp svolgesse anche, tra le altre (meglio specificate nel quesito) l'attività di distribuzione di programmi software strumentali alla consulenza che verrebbe prestata, strumenti software sia propri che di terzi (in qualità di sub licenziatario).

Detta attività commerciale, che si esplicita quindi nella fornitura di c.d. "Servizi innovativi" (in sostanza software) sarebbe comunque strumentale allo svolgimento dell'attività professionale e accessoria in quanto avrebbe un'incidenza economica prevista pari al massimo al 2% del fatturato annuo della Stp.

L'ordine di Vicenza ritiene che, qualora l'attività di consulenza in materia di ambito privacy rientrasse, come sembrerebbe, nella più ampia attività di consulenza che il dottore commercialista può svolgere, la commercializzazione dei software ai clienti, pur essendo attività commerciale, sarebbe comunque da considerare strumentale e accessoria allo svolgimento dell'attività professionale e pertanto, rispettando comunque i limiti quantitativi previsti nel quesito, non incompatibile ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28.06.2005 n. 139 (richiamando in proposito il P.O. n. 11/2017).

L'Ordine di Vicenza chiede a questo Consiglio Nazionale un parere al riguardo.

Non viene allegata copia dello statuto della STP, ma unicamente il quesito proposto dalla STP dove vengono riportate sommarie informazioni circa la compagine societaria e l'attività esercitata dalla STP.

Da quanto è dato apprendere dal quesito formulato all'Ordine di Vicenza dalla stessa STP, la società può svolgere in via non prevalente attività di ingegnere, oltre a quella di Commercialista (che dovrebbe rappresentare, dunque, l'attività individuata come prevalente). Dalla stessa fonte è possibile trarre

l'informazione che la STP può anche svolgere attività tecniche meramente strumentali o complementari all'attività professionale, nonché fornire servizi accessori che ne consentano o facilitino il relativo esercizio. Del pari sembrerebbe consentito alla STP compiere operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari se e in quanto finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale.

È doveroso precisare che in forza delle previsioni della legge n. 183/2011 l'esclusività dell'oggetto sociale preclude l'inclusione di attività che non siano professionali ma imprenditoriali e, logicamente, di attività relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all'ordinamento dei soci professionisti.

Con il corollario che è precluso l'inserimento di attività che non siano qualificabili come professionali, vale a dire di attività che siano intrinsecamente commerciali, fatta eccezione per quelle attività puramente strumentali o complementari rispetto all'esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitano l'esercizio dell'attività professionale come individuata nell'art. 1 del d.lgs. n. 139/2005 e delle correlate attività di consulenza.

Quanto sopra, comporta a livello pratico, di verificare che l'attività prestata dalla STP, per le modalità di realizzazione di eventuali servizi accessori, non si risolva in vera e propria attività commerciale, riducendo la STP in una vera e propria società di servizi che offra sul mercato prodotti complessi per la cui realizzazione si renda necessario acquisire anche prestazioni professionali dei soci e/o di terzi; prodotti che, nell'insieme considerati, non possono identificarsi con il tipico ambito delle attività professionali dedotte nell'oggetto sociale della STP, determinando, per l'effetto, l'assoggettamento della società allo statuto dell'imprenditore commerciale (ex art. 2238 c.c.).

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

